

Pubblicato il 29/09/2020

N. 05722/2020REG.PROV.COLL.
N. 01469/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 1469 del 2020, proposto da Area s.r.l., già Areariscossioni s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Piacentini, Antonio Verrando e Mario Sanino, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

contro

Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

nei confronti

Comune di Colognola ai Colli, Comune di Tarsia, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione prima) n. 70/2020, resa tra le parti.

Visto il ricorso in appello;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*), convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che, tra altro, stabilisce ai commi 5 e 6, rispettivamente, che “*Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 31 luglio 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, omissis ogni avviso*”, e che “*Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge*”;

Visto l'art. 4 del d.-l. 30 aprile 2020, n. 28 (*Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19*), che dispone al comma 1, tra altro, che “*A decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020 può essere chiesta discussione orale con istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito, mediante collegamento da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. L'istanza è accolta dal presidente del collegio se presentata congiuntamente da tutte le parti costituite. Negli altri casi, il presidente del collegio valuta l'istanza, anche sulla base delle eventuali opposizioni espresse dalle altre parti alla discussione da remoto [...] In alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza fino alle ore 9 antimeridiane del giorno*

dell'udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza [...]”;

Relatore all'udienza del 18 giugno 2020 il Cons. Anna Bottiglieri; uditi per le parti l'avvocato Antonio Verrando, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.-l. n. 28/2020;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con atto n. 1032 del 30 ottobre 2018 l'Autorità Nazionale Anticorruzione comminava ad Areariscossioni s.r.l., ai sensi degli artt. 80, comma 12, e 213, comma 13, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, *Codice dei contratti pubblici*, la sanzione dell'interdizione dalla partecipazione a gare pubbliche per quindici giorni, con iscrizione della relativa annotazione nel Casellario informatico degli operatori economici dei contratti pubblici tenuto dall'Autorità, e la sanzione pecuniaria di 500,00 euro.

Il provvedimento traeva origine:

- dalla decisione di questa Sezione del Consiglio di Stato n. 5811/2017, che, nell'ambito di un più complesso contenzioso, confermando sul punto la sentenza di primo grado ivi impugnata, accertava che il raggruppamento temporaneo di imprese partecipante a una gara indetta dal Comune di Tarsia il 10 agosto 2015, nell'ambito del quale Areariscossioni assumeva la veste di mandante, avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura per avere quest'ultima reso in sede di partecipazione una dichiarazione non veritiera – in quanto tale non emendabile con il soccorso istruttorio – sul possesso del requisito generale *ex* art. 38, comma 1, lett. f), del previgente *Codice dei contratti pubblici* di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, applicabile *ratione temporis*. In particolare, la società dichiarava di non aver commesso errori gravi nell'esercizio della pregressa attività professionale, malgrado la deliberazione giuntale n. 35/2015 del Comune di Colognola ai Colli avesse disposto la risoluzione anticipata del contratto allora in essere con la medesima a seguito di irregolarità e inadempienze contrattuali a essa imputabili;

- dagli esiti degli accertamenti effettuati dall'Autorità dopo la conoscenza della detta decisione nei confronti dei Comuni di Colognola ai Colli e di Tarsia.

Areariscossioni impugnava il provvedimento innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio; evidenziava che il Comune di Colognola ai Colli, con delibera n.130/2016, aveva rettificato la portata della citata delibera n. 35/2015, chiarendo la natura consensuale della risoluzione anticipata; deduceva indi l'illegittimità della determinazione sotto vari profili, correlati alla asserita insussistenza dell'obbligo di dichiarare al Comune di Tarsia la definizione contrattuale, in quanto essa, secondo le evidenze documentali prodotte, si era profilata come bonaria sin dall'avvio del relativo procedimento, tant'è che il Comune di Colognola ai Colli non aveva inoltrato alcuna segnalazione all'Autorità (mentre il Comune di Tarsia vi aveva provveduto solo dopo aver ricevuto da questa richiesta di informative), né all'atto della contestata dichiarazione sussistevano presso il Casellario informatico dell'Autorità iscrizioni pregiudizievoli per la società.

Con sentenza della Sezione prima n. 70/2020 l'adito Tribunale, nella resistenza dell'Autorità e del Comune di Tarsia, respingeva il ricorso di Areariscossioni, compensando tra le parti le spese del giudizio.

Nel giungere a tale conclusione il primo giudice:

- chiariva come il provvedimento impugnato avesse definito nei confronti della società due procedimenti: uno riguardante il supposto inadempimento contrattuale nei confronti del Comune di Colognola ai Colli; l'altro afferente l'asserita falsità della dichiarazione resa in sede di partecipazione alla gara indetta dal Comune di Tarsia;

- rilevava che l'Autorità, quanto al primo procedimento, aveva escluso l'annotazione del fatto concretante il grave inadempimento o errore professionale di cui all'art. 38, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 163/2006; mentre, quanto al secondo, aveva ritenuto i presupposti per l'applicazione della misura interdittiva e della sanzione pecuniaria sulla scorta della decisiva considerazione che al momento della gara bandita dal Comune di Tarsia la

rettifica operata dal Comune di Codognola ai Colli non era ancora intervenuta, sicchè la predetta dichiarazione della società si profilava contrastante con l'onere di correttezza gravante sui partecipanti a una procedura di affidamento, e aveva determinato aggravati procedurali alla stazione appaltante nonché compromesso la leale concorrenza in fase di gara; - validava i passaggi istruttori e argomentativi, in fatto e in diritto, con cui l'Autorità era pervenuta alle contestate determinazioni, ritenendole indenni dalle mende denunciate dall'interessata.

La società, all'atto Area s.r.l., ha appellato la predetta sentenza.

Ha sostenuto in linea generale che il primo giudice, qualificando la mancata dichiarazione del pregresso episodio di risoluzione contrattuale in sede di partecipazione alla gara bandita dal Comune di Tarsia come falsa attestazione, sarebbe incorso nell'errore, già commesso dall'Autorità, derivante dalla sovrapposizione di momenti temporali, di imputarle un grave inadempimento nell'esecuzione del contratto con il Comune di Colognola ai Colli che è invece inesistente, e che risulta contraddittorio sia con le evidenze documentali provenienti dallo stesso Comune prodotte dalla società nel procedimento concluso con l'atto impugnato sia soprattutto con quanto ulteriormente ritenuto dalla stessa Autorità sullo specifico tema. Ha poi dedotto: 1) *Error in iudicando*: violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 163 del 2006; 2) *Error in iudicando*: violazione dell'art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, per difetto assoluto di motivazione delle valutazioni di cui alla delibera ANAC 1032/2018; eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione della sentenza gravata; 3) *Error in iudicando*: eccesso di potere per carenza e comunque erroneità della motivazione sotto un concorrente profilo; 4) *Error in iudicando*: violazione e falsa applicazione di legge, nonché eccesso di potere con riferimento alle linee guida ANAC n. 6/2016; eccesso di potere per carenza e comunque erroneità di motivazione sotto ulteriore profilo. Ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, per

l'effetto, per la riforma della sentenza gravata e l'annullamento dei provvedimenti impugnati in primo grado.

L'Autorità, costituita in resistenza, ha illustrato i passaggi del procedimento sfociato nell'atto in contestazione e sostenuto l'infondatezza di tutti i motivi di appello, di cui ha domandato la reiezione.

La parte appellante ha affidato a memorie lo sviluppo delle proprie tesi difensive.

La causa è stata indi trattenuta in decisione all'udienza del 18 giugno 2020, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 84 del d.-l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, e dell'art. 4, comma 1, del d.-l. n. 28 del 2020, meglio indicati in epigrafe.

DIRITTO

1. Nell'odierno contenzioso vengono in rilievo:

- l'art. 38, *Requisiti di ordine generale*, comma 1, lettera f), del previgente Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, applicabile alla fattispecie *ratione temporis*, che stabilisce che “*Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti [...] che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, [...] hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante*”;
- l'art. 80, comma 12, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, vigente Codice dei contratti pubblici, che dispone che “*In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia*”;

- l'art. 213, comma 13, del d.lgs. n. 50 del 2016, secondo cui *“Nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, l’Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla stessa e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell’ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000 [...].*

2. Con il primo mezzo la società appellante sostiene che la fattispecie sfuggirebbe alla previsione dell’art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 163/2006, in quanto la società medesima non avrebbe integrato le condotte tipizzate dalla norma né nei confronti del Comune di Tarsia né nei confronti del Comune di Colognola ai Colli: in particolare quest’ultimo, rettificando con delibera n. 130/2016 la portata della precedente delibera n. 35/2015, ha chiarito che l’anticipato scioglimento del contratto in essere con la società è avvenuto per mutuo consenso, escludendone la gravità e l’effetto pregiudizievole del sottostante rapporto fiduciario, anche in relazione a ulteriori rapporti contrattuali, sicchè non sussisterebbe il presupposto per sanzionare la dichiarazione successivamente resa dalla società nei confronti del Comune di Tarsia di non aver commesso errori gravi nell’esercizio della pregressa attività professionale per mancata corrispondenza al vero, ai sensi dell’art. 80, comma 12, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

La tesi va respinta.

2.1. La valenza del pregresso scioglimento anticipato del rapporto contrattuale intercorrente tra la società e il Comune di Colognola ai Colli, all’atto della dichiarazione resa nei confronti del Comune di Tarsia, e, quindi, in relazione a tutti i profili qui in discussione, è stata compiutamente definita dalla sentenza di questa Sezione del Consiglio di Stato n. 5811/2017.

La decisione ha stabilito, innanzitutto, che esso rientra nel campo applicativo di cui all’art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 163 del 2006.

Ha affermato inoltre che *“la dichiarazione mendace su di un requisito di importanza vitale non poteva che comportare l’esclusione della concorrente: la quale, celando un tale importante precedente, si è così posta al di fuori della disciplina della gara ostando a che la stazione appaltante potesse svolgere un vaglio adeguato e a tutto campo. Il mancato cenno alle risoluzioni contrattuali disposte è una ragione autonoma per disporre l’esclusione dalla procedura, poiché il combinato disposto dell’art. 38, comma 1, lett. d) e dell’art. 38, comma 2, conduce alla obbligatorietà per i concorrenti di dichiarare a pena di esclusione la sussistenza dei precedenti professionali dai quali la stazione appaltante può discrezionalmente desumere l’inaffidabilità (cfr., da ultimo, Cons. Stato, V, 16 febbraio 2017, n. 712). In questa prospettiva, non rileva la gravità dell’errore commesso: non si può soppesare la rilevanza e la qualità di un fatto che era onere del concorrente rappresentare e che è stato invece espressamente celato. Una dichiarazione non veridica è di per sé causa di esclusione”*.

Nulla muta considerando le argomentazioni spese dall’appellante, volte a evidenziare che il Comune di Colognola ai Colli avrebbe posto in essere nei confronti della società mere contestazioni verbali e riferibili solo a irregolarità e inadempienze, e che le parti contraenti sin dall’inizio avrebbero concordato di addivenire alla soluzione consensuale del contratto.

Si tratta infatti di elementi difensivi già ponderati dalla predetta decisione, che li ha respinti rilevando:

- in ordine alla *“sussistenza del fatto storico del grave inadempimento”*, che *“il Comune di Colognola ai Colli ha adottato la deliberazione di Giunta comunale 17 marzo 2015, n. 35 Reg. delib., che ha disposto la risoluzione anticipata del contratto [...] dando atto che la risoluzione contrattuale era a seguito di irregolarità e inadempienze contrattuali imputabili alla suddetta Società e tutte ivi dettagliatamente riportate”*, circostanza considerata *“dato di fatto e fattore giuridico preciso e inequivocabile, che supera e assorbe quanto informalmente si era verificato in precedenza”*;
- in linea generale, *“che la qualificazione della natura della risoluzione in termini di ‘bonaria’, o ‘amichevole’, peraltro anticipando la cessazione naturale del contratto di circa un anno e mezzo, non rileva ai fini dell’illegittimità della mancata esclusione, posto il fatto*

di inadempimento riscontrato e contestato formalmente”. Il principio è consolidato (quanto specificamente alla risoluzione contrattuale composta mediante transazione, tra altre, Cons. Stato, V, 5 marzo 2020, n. 1605; 14 febbraio 2018, n. 956; 20 giugno 2011, n. 3671; III, 13 giugno 2018, n. 3628).

Deve aggiungersi che le predette conclusioni non sono suscettibili di essere travolte, come pretende la parte appellante in più parti del suo ricorso, considerando che il Comune di Colognola ai Colli, con delibera n. 160/2016, estranea al perimetro provvedimentale e cognitivo definito dalla appena detta decisione n. 5811/2017, ha rettificato la delibera n. 35/2015 ivi menzionata.

La rettifica non ha infatti eliminato gli effetti giuridici della stessa delibera n. 35/2015 sul rapporto contrattuale disciolto. In particolare, non ha ricostituito il vincolo contrattuale tra le parti, né determinato la ripresa da parte della società appellante dell'esecuzione del servizio oggetto di anticipata risoluzione.

3. Le stesse ragioni dianzi esposte conducono alla reiezione del secondo mezzo, con cui si afferma che la chiusura transattiva del contratto intercorso tra la società e il Comune di Colognola escluderebbe la configurabilità dell'inadempimento grave, perché non avrebbe diminuito né danneggiato il rapporto fiduciario intercorrente tra l'appaltatore e la stazione appaltante.

E', pertanto, irrilevante in questa sede che, come esposto nel mezzo, la connotazione consensuale e bonaria dell'accordo transattivo, siccome successivamente oggetto di espressi chiarimenti da parte del Comune di Colognola ai Colli, sia stata documentalmente provata nel corso del procedimento sfociato nell'atto impugnato e mai messa in dubbio dall'Autorità.

In particolare, le acquisizioni al riguardo intervenute nel procedimento in esame non refluiscono in elemento di contraddittorietà del provvedimento contestato laddove, da un lato, esclude l'autonoma rilevanza della risoluzione *ex art. 38, lettera f), d.lgs. 163/2006, “mancando del tutto ogni ipotesi del grave inadempimento o grave errore professionale, stante la qualificazione dei fatti”* svolta dal

Comune di Colognola ai Colli, mentre, dall'altro, sanziona per non veridicità la dichiarazione della società di non aver commesso errori gravi nell'esercizio della pregressa attività professionale resa nei confronti del Comune di Tarsia.

Rileva sul punto, oltre al fatto che la società non è certo legittimata a dolersi della prima determinazione, perchè a lei totalmente favorevole, che questa non può essere neanche invocata a detrimento delle ragioni che l'Autorità ha indicato a sostegno della seconda determinazione, stante la loro autonomia e tenuta logica e giuridica (oltre che la stretta connessione con la più volte richiamata decisione n. 5811/2017).

Tale autonomia non viene meno, come pure suggestivamente afferma la società, sol perchè la dichiarazione resa dalla società nei confronti del Comune di Tarsia riproduce esattamente (o, meglio, anticipa) le conclusioni tratte dall'Autorità.

Come adeguatamente chiarito dall'atto contestato, non spettava infatti alla società, in sede di partecipazione alla gara indetta dal Comune di Tarsia, di valutare autonomamente la valenza della risoluzione anticipata disposta dal Comune di Colognola ai Colli, e così determinarsi nel senso della sua mancata indicazione, pur a fronte di un provvedimento (la delibera giuntale n. 35/2015, all'atto non rettificata) che, a prescindere di quali potessero essere gli accordi precedentemente intercorsi tra l'Amministrazione comunale e la società, imputava alla medesima *sic et simpliciter*, come accertato dalla sentenza n. 5811/2017, varie inadempienze contrattuali, richiamando anche l'art. 16 del Capitolato d'onere contrattuale regolante la possibilità di risolvere il contratto in caso di grave inadempimento.

Sicchè l'errore di "sovrapposizione temporale" che la parte appellante imputa in linea generale all'Autorità e al primo giudice risulta invece commesso dalla stessa esponente, laddove non solo assegna a sé medesima – in spregio alla lettera e alla *ratio* delle norme di rilievo della fattispecie – la valutazione (nella specie, di non rilevanza) poi resa dall'Autorità, ma, vieppiù, la colloca indebitamente in un momento procedimentale in cui il bene protetto dalle

conferenti norme dell'ordinamento di settore, anche mediante le previste sanzioni, è la trasparenza, la correttezza e la completezza dell'adempimento dichiarativo che l'operatore economico deve rendere in sede di gara, e che, come noto, è meramente strumentale alla effettuazione della predetta valutazione da parte dell'organo competente.

4. Il terzo e il quarto motivo di appello possono essere congiuntamente esaminati.

Con il terzo mezzo la società appellante invoca la giurisprudenza con cui questo Consiglio di Stato ha di recente definito i concetti di omessa, reticente e falsa dichiarazione *ex art. 80, comma 5, del d. lgs. 50/2016*, e sostiene che la dichiarazione resa dalla società nell'abito della gara bandita dal Comune di Tarsia, alla luce dell'esclusione da parte dell'Autorità di un pregresso grave inadempimento o grave errore professionale, non potrebbe essere qualificata in alcuna di tali categorie, e meno che mai in quella di falsità, che la stessa giurisprudenza ha ricondotto a una *immutatio veri*, ovvero a quei casi in cui l'operatore economico rappresenta una circostanza di fatto diversa dal vero.

Con il quarto mezzo la società evidenzia poi che al tempo della dichiarazione resa nella gara bandita dal Comune di Tarsia (anno 2015) l'Autorità non aveva neanche avviato alcun procedimento volto all'iscrizione di fatti afferenti alla società nel casellario informatico, cui ha provveduto solo nel 2018, da cui la supposta irrilevanza di ogni accertamento *ex post* contenuto nella decisione della Sezione n. 5811/2017 e nella sentenza di primo grado che questa ha confermato.

Le doglianze in parola non meritano condivisione, incorrendo nell'errore prospettico già segnalato al capo che precede.

Ne è prova l'affermazione, contenuta negli stessi mezzi, che all'atto della dichiarazione resa in occasione della gara bandita dal Comune di Tarsia in parola vi era la "certezza documentale" della società di non essere incorsa in alcun grave inadempimento nell'esecuzione del contratto con il Comune di Colognola ai Colli, assunto che evidentemente è del tutto fuori centro,

considerato che il tenore della delibera giuntale n. 35/2015 era tale da aver dato adito all'accertamento di cui alla più volte citata sentenza della Sezione n. 5811/2017, che conclude nel senso diametralmente opposto a quello fatto proprio dall'esponente: sicchè, se pure tale accertamento giudiziale è (necessariamente) *ex post*, resta il fatto che la società si è arrogata un potere di "autovalutazione" in presenza di un atto oggettivamente insuscettibile di attestare il relativo esito.

Nulla muta, infine, considerando che il Comune di Colognola ai Colli non ha ritenuto, a suo tempo, di inoltrare alcuna segnalazione all'Autorità in relazione ai fatti relativi all'anticipata risoluzione del contratto intercorrente con la società, nonché l'insussistenza di pregresse segnalazioni pregiudizievoli per la società nel Casellario informatico dell'Autorità: l'ondivago atteggiamento del Comune di Colognola ai Colli sulla riferita vicenda porta a escludere che iniziative non assunte possano assumere valenza significativa nella presente sede, vieppiù con portata da far risalire a un momento in cui i contorni fattuali e giuridici di rilievo della fattispecie erano stati compiutamente definiti da un provvedimento espresso, costituito dalla delibera n. 35/2015, e, in particolare, possano aver determinato il venir meno in capo alla società degli obblighi di buona fede e correttezza su di essa incombenti in occasione della partecipazione alla gara indetta dal Comune di Tarsia, che imponevano la dichiarazione dell'accadimento acclarato da detta delibera a prescindere dalle risultanze del Casellario informatico, strumento di pubblicità rivolto in generale al mercato, e non al diretto interessato, che, come segnalato dalla difesa erariale, non ha bisogno di interrogarlo per avere contezza di quanto gli è accaduto.

5. In definitiva, ben ha fatto l'Autorità, nonostante la determinazione di escludere l'annotazione del fatto concretante il grave inadempimento o errore professionale di cui all'art. 38, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 163/2006 in rapporto alla vicenda solutoria di interesse del Comune di Colognola ai Colli, assunta sulla base della considerazione dei successivi provvedimenti al

riguardo adottati da tale Amministrazione, a ritenere i presupposti per l'applicazione delle sanzioni previste in rapporto alla dichiarazione resa dalla società nella gara bandita dal Comune di Tarsia, in ragione del suo accertato contrasto con l'onere di correttezza gravante sui partecipanti a una procedura di affidamento, siccome parametrato al quadro fattuale e giuridico sussistente all'atto della dichiarazione, ovvero delineato dalla delibera comunale n. 35/2015; questa, nella sua materiale oggettività, fa ulteriormente escludere che la dichiarazione resa dalla società in termini con la stessa contrastanti possa ritenersi caratterizzata dalla buona fede pure invocata dalla società.

La sentenza appellata, che ha confermato il relativo provvedimento, si profila pertanto priva di mende.

6. Per tutto quanto precede, l'appello deve essere respinto.

Le spese del giudizio del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello di cui in epigrafe, lo respinge.

Condanna la parte appellante alla refusione in favore della parte resistente delle spese di giudizio del grado, che liquida nell'importo pari a € 4.000,00 (euro quattromila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del 18 giugno 2020, svoltasi ai sensi dell'art. 84, comma 6, del d.-l. n. 18 del 2020, convertito dalla l. n. 27 del 2020, con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Raffaele Prosperi, Consigliere

Federico Di Matteo, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere

Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Anna Bottiglieri

IL PRESIDENTE
Luciano Barra Caracciolo

IL SEGRETARIO